

STATUTO

Art. 1= Denominazione

Allegato "F"
N.3048 di Rep.
N.2469 di Rac.

La società è denominata: "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI", in sigla "SACAL GH S.p.A.".

Art. 2= Sede

2.1 La società ha sede in Lamezia Terme.

2.2 La Società, nelle forme di legge, può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3= Oggetto

La società ha per scopo l'esercizio di tutte le attività connesse e/o complementari al traffico aereo nonché la gestione dei servizi aeroportuali e di tutti i servizi a questi connessi.

Si intendono ricomprese nello scopo sociale qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria od anche opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4= Durata

In ragione dell'attività svolta la durata della società è costituita sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

Art. 5= Capitale - Azioni

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione

virgola zero zero) ed è rappresentato da 2.000

(duemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro

500,00 (cinquecento e zero centesimi) ognuna.

Le azioni sono indivisibili.

La società non emetterà i Titoli Azionari.

Art. 6= Domiciliazione

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei

Sindaci e del Revisore o della società di revisione

incaricati del controllo contabile di cui al successivo

articolo 13-bis (tredici bis), per i loro rapporti con

la società, è quello che risulta dal Libro Soci; è

onere degli stessi comunicare il cambiamento del

proprio domicilio;

In mancanza delle indicazione del domicilio nel Libro

Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica ovvero

alla sede legale.

Art. 7= Trasferimento delle Azioni per Atto tra Vivi

Ai soci regolarmente iscritti nel Libro Soci spetta il

diritto di prelazione per l'acquisto in caso di vendita

di azioni. A tal fine, il socio che intenda alienare

tutte o alcune delle proprie azioni deve

preventivamente darne comunicazione all'Organo

Amministrativo e, a mezzo PEC, agli altri soci

indicando tutti gli elementi della proposta

contrattuale di vendita ed, in particolare, il prezzo

ed il termine di 20 (venti giorni) per l'esercizio del diritto di prelazione. Se gli altri soci non esercitano il diritto di prelazione, il socio alienante potrà validamente concludere la vendita con un terzo acquirente.

Il diritto di prelazione spetterà ai soci in proporzione al numero di azioni già rispettivamente posseduto, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Art. 8= Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'assemblea ordinaria dei soci in sede della relativa nomina:

a) da un Amministratore Unico, anche non socio:

b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero massimo di tre membri, scelti anche tra non soci dall'assemblea ordinaria.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2387 c.c., costituisce condizione essenziale per ricoprire la carica di amministratore il

possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Pertanto, il candidato alla carica di amministratore unico o di consigliere dovrà essere individuato tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale e nell'attività libero-professionale, dovrà possedere titoli di studio o accademici o qualificazioni e competenze professionali attinenti lo svolgimento dell'attività sociale e che:

- a) non sia incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di società;
- b) non versi in una delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge;
- c) non sia dipendente di Amministrazioni Pubbliche controllanti o vigilanti.

In ossequio alle disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, qualora la Società sia amministrata da un Organo Collegiale, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato nel rispetto dei criteri di parità di accesso al genere meno rappresentato come previsto dalla Legge 120 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento

attuativo D.R.P. 251 del 30 novembre 2012.

Art. 9= Durata Amministrazione

L'Amministratore Unico, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione in caso di Organo Amministrativo Collegiale rimane/rimangono in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e scade/scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea, al momento della nomina, potrà prevedere anche un periodo di durata inferiore ai 3 (tre) esercizi sociali.

La revoca può essere attuata solo in presenza di un giustificato motivo.

Art. 10= Poteri d'Amministrazione

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e più precisamente sono conferiti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo all'organo amministrativo conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riserva inderogabilmente all'assemblea ordinaria.

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato

dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, ad un solo amministratore salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dalla Assemblea dei Soci.

Art. 11= Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nel rispetto della parità di genere ai sensi del D.P.R. n.251/2012.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, sono da effettuarsi mediante PEC, lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne il ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, o in caso di urgenza, inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da due dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche con le modalità disciplinate per le assemblee dei soci al successivo art. 14 (quattordici).

Art. 12= Poteri di Rappresentanza

Ai sensi dell'art. 2384 del Codice Civile la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai suoi membri delegati per l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.

Art.13 =Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati nel rispetto della parità di genere.

Ai sensi degli artt. 11 dm n. 521/97 e 5, comma 3 ult. cpv., della Convenzione di gestione totale tra "Enac" e "S.A.Cal. S.p.A.", dei tre sindaci effettivi, uno, in qualità di presidente, è nominato dal Ministro dell'Economia ed un altro nominato dal Ministero delle Infrastrutture. In ossequio al D.P.R. n. 251/2012, uno dei due sindaci pubblici deve appartenere al genere

meno rappresentato.

Il terzo sindaco effettivo ed i due supplenti sono nominati dall'assemblea degli azionisti.

Uno dei Sindaci supplenti deve appartenere al genere meno rappresentato.

2. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, devono essere tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e possedere le necessarie condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

4. L'Assemblea determina la retribuzione da corrispondere ai Sindaci.

5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento.

6. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dagli

artt. 2397 e ss. c.c.

7. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione;

- almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso la sede sociale e/o amministrativa della società.

Art. 13-bis= Del Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (MEF) in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010.

L'Assemblea all'atto della nomina del revisore contabile e della società di revisione, deve anche determinarne il compenso per tutta la durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

dell'incarico e sono rieleggibili.

Art 14= Assemblee

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

- L'Assemblea Ordinaria -

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il revisore contabile o la società di revisione a cui è conferito il controllo contabile;

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché ai sensi dell'articolo 2364, n. 5, del Codice Civile autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

a) definire ovvero variare l'assetto e la struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società, anche implicante la stipula, modifica e risoluzione di contratti di lavoro relativi al personale dipendente, con qualsiasi qualifica, a collaboratori autonomi e ai lavoratori parasubordinati

in genere, determinandone o variandone le relative attribuzioni, retribuzioni, corrispettivi, provvigioni;

b) negoziare e definire rapporti e/o accordi, anche internazionali, con operatori del settore aereo ed aeroportuale;

c) stipulare, modificare e risolvere contratti o atti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), con qualsiasi terzo diverso dalla SACAL S.p.a. aventi una durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi;

d) stipulare, modificare e risolvere contratti di cooperazione, partnership, joint venture, sviluppo di diritti, anche di proprietà intellettuale/industriale;

e) partecipare alla costituzione di Associazioni Temporanee di Impresa ovvero di Scopo (ATI - ATS) per specifici progetti relativi all'oggetto sociale della Società;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o centottanta giorni ricorrendone i presupposti di legge.

- L'assemblea Straordinaria -

delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla

nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

- Convocazione dell'Assemblea -

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede della società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta. In ogni caso la seconda convocazione non potrà avere luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; in tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

- Costituzione delle assemblee

Quorum Costitutivo e Deliberativo -

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum stabiliti dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al Segretario di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 15= Bilancio e Utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Art. 16= Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea

determinerà le modalità della liquidazione, nominerà
uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Firmato: Pierfrancesco Iorio Notaio - segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge che si rilascia per gli usi consentiti. Cosenza 14 luglio 2023